

AUTORITÀ  
PORTUALE  
DI PALERMO

Porti di Palermo  
e Termini Imerese

Marche da  
Collo esente  
Coe 23  
CONFERMATO ADDETTO  
(SOLUZIONI FENOMENOLOGICHE)\*



6/7012

del registro concessioni

6/20/12

... del repertorio

È firma su delega del Direttore Provinciale

**AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

## IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data **30/11/2016** dalla **PARROCCHIA MARIA SS. STELLA MARIS:**

Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D. M. n. 308 in data 4 luglio 2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93:

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

Vista: la precedente licenza n. 21/2013 del 29.5.2013;

## CONCEDE

Alla **PARROCCHIA MARIA SS. STELLA MARIS**, legalmente rappresentata da Mons. **GIUFFRIDA MICHELE**

con sede in **PORTO PALERMO - CALATA MARINAI D'ITALIA**

codice fiscale n. 970534408288

di occupare pertinenza demaniale marittima

di metri quadrati: coperti 1.102,00; scoperti 289,16

situata nel **Comune di Palermo**

e precisamente presso la Calata Marinali d'Italia del Porto

allo scopo di utilizzare alcuni locali ed area scoperta asservita per svolgere attività di assistenza morale, spirituale e religiosa alla gente di mare ed ai naviganti.

e con l'obbligo di corrispondere a questa A. P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di € **103,23**

(EURO *centotre / ventitrecentesimo*) (1) Vedasi specifica clausola interna.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **48** a decorrere dal **01/01/2017** terminando col **31/12/2020**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A. P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al

nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità Portuale di Palermo avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A. P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A. P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A. P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A. P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A. P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A. P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A. P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A. P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice

della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A. P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario dovrà provvedere a munirsi, se ed in quanto prescritto, del nulla osta di prevenzione incendi, provvedendo, altresì, ad effettuare a propria cura e spese gli adeguamenti eventualmente richiesti in funzione dello specifico uso del compendio;
- il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale realizzazione dell'impianto elettrico e di autoclave in conformità alle specifiche normative vigenti e/o che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente concessione;
- il concessionario è tenuto a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa A.P.;
- sono a carico del concessionario la cura e spese per eseguire lavori che occorressero per adattamenti, ripristini e deviazioni di fogne e condutture sotterranee, salva la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare in dipendenza dei suddetti lavori;
- è fatto obbligo al concessionario di fare in modo che le fognature e le acque putride o di spurgo non inquinino gli spazi acquei portuali antistanti la zona dell'edificio, restando a proprio carico ogni eventuale responsabilità;
- in ossequio alle regole di buon vicinato, il concessionario è tenuto alla piena osservanza degli accordi condominiali di cui alla lettera n. 4481 del 8.6.1989 inviata alla Tirrenia;
- in relazione agli obblighi assunti con la presente licenza, il concessionario dovrà provvedere ad assicurare le opere concesse contro i danni derivanti da incendio e fulmine presso una Compagnia di pieno gradimento dell'Amm.ne concedente, la polizza di assicurazione dovrà essere vincolata a favore dell'Autorità Portuale di Palermo e depositata presso l'A.P. stessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo;
- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.P., entro il termine di 90 giorni dal rilascio della presente concessione, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: [www.sid.mit.gov.it](http://www.sid.mit.gov.it);

- sono a carico del concessionario le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, con esclusione delle parti comuni non in concessione, da eseguirsi, secondo il decreto dell'A.P. n. 97 del 16.9.2013, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Marittima concedente ed a suo insindacabile giudizio, con facoltà dell'Amm.ne in caso di inadempienza, di provvedere d'ufficio ai lavori di manutenzione rivalendosi sulla cauzione, senza formalità di sorta, ferma la responsabilità del concessionario per le maggiori spese, e salva la facoltà dell'Amm.ne di applicare l'art. 47 lett. f) del C.N.;

(1) Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il canone annuo di €. 103,23, aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno precedente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93.

Avendo il concessionario già pagato il canone per l'anno 2017, come da ricevute del tesoriere di questa A. P. n. 471 del 9.2.2017, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **PORTO PALERMO - CALATA MARINAI D'ITALIA**.

Palermo, addì 24 FEB. 2017

F. TO